PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8 DELLA CONVENZIONE DOGANALE TRA L'ITALIA E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Visto

il Trattato fra l'Italia e la Santa Sede firmato a Roma l'11 febbraio 1929, in particolare l'art. 20 che stabilisce l'esenzione dai diritti doganali e daziari per le merci estere in transito sul territorio doganale destinate alla Città del Vaticano o, fuori della medesima, ad istituzioni ed Uffici della Santa Sede;

Vista

la Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano del 30 giugno 1930, in particolare gli art. 2, 5 e 9, e successive modificazioni;

Visto

l'art. 2 del Regolamento CEE n. 2913/92 relativo all'istituzione del Codice Doganale Comunitario che fa salva l'applicazione di Convenzioni internazionali;

Visti

gli accordi bilaterali tra l'Italia e la Santa Sede concernenti la individuazione delle zone "extraterritoriali";

Considerati

gli obblighi derivanti all'Italia dalla appartenenza alla Comunità Europea, in particolare per la tutela degli interessi finanziari comunitari;

Ritenuto

di dover aggiornare le procedure doganali in attuazione della citata convenzione, alle merci da e verso la Città del Vaticano e gli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra l'Italia e la Santa Sede del 1929 e successivi Accordi, sottoposte a formalità doganali;

Ritenuta

l'importanza nel comune interesse di regolare la materia nella massima possibile semplificazione amministrativa;

IL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO E

IL MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Convengono quanto segue:

Articolo1 (Disposizioni di attuazione ex art. 4 della Convenzione)

- 1. Al fine di consentire alla dogana di Roma I di effettuare gli adempimenti di istituto sulle merci destinate alla Città del Vaticano sotto vincolo doganale, il competente ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano fornisce, con idoneo preavviso, alla predetta dogana indicazioni in ordine alla loro destinazione alla Città del Vaticano o agli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede del 1929 e successivi Accordi.
- 2. La dogana di Roma I ove ritenga, sulla base delle procedure di cui al comma 1, che non vi sia luogo a procedere ad alcun controllo, avvia direttamente le merci a destinazione.

Articolo 2 (Disposizioni di attuazione ex art. 8 della Convenzione)

- 1. Le spedizioni di merci in uscita dalla Città del Vaticano o dagli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede del 1929 e successivi Accordi, avviate alla dogana di Roma I per il vincolo a formalità doganali sono scortate da un documento amministrativo trasmesso preventivamente in copia alla suddetta dogana.
- 2. Per particolari e motivate esigenze, di volta in volta rappresentate da parte del competente ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, la Dogana di Roma I può assentire a che talune spedizioni di merci vengano effettuate direttamente dal territorio della Città del Vaticano o dagli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede del 1929 e successivi Accordi, fermo restando il successivo espletamento delle formalità doganali presso la medesima Dogana.
- 3. Al fine di disporre di dati utili per l'applicazione dell'art. 1 comma 2 per le spedizioni di merci che vengono trasferite dalla Città del Vaticano ai citati immobili e viceversa, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano provvede ad informare preventivamente la dogana di Roma I e ad attestare su un documento amministrativo, da inviare successivamente alla medesima dogana, il regolare ricevimento della merce stessa nel luogo di destinazione.
- 4. A garanzia delle procedure previste nel presente articolo, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano si impegna a corrispondere i diritti doganali in caso di mancato arrivo delle merci a destino.

Articolo 3

Al fine di consentire alle autorità doganali italiane di sviluppare ed applicare la metodologia dell'analisi dei rischi, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano fornisce alla Dogana di Roma I:

- a. con cadenza trimestrale i dati relativi alle spedizioni di merci da e verso lo Stato della Città del Vaticano, non soggette a formalità doganali;
- b. i dati relativi ai soggetti residenti e/o che lavorano nello Stato della Città del Vaticano, quelli relativi ai soggetti aventi diritto alle franchigie accordate ai sensi della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, periodicamente aggiornati, oltreché altri eventuali dati che, di comune intesa, dovessero considerarsi di interesse.

Articolo 4 (Istruzioni di applicazione)

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e l'Agenzia delle Dogane per il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana si consultano reciprocamente per le intese operative del caso e per l'emanazione, ognuno per la parte di propria competenza, di apposite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocolio.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno tirmato il presente Protocollo.

Fatto nella Città del Vaticano, il 15 febbraio 2007 in duplice esemplare, in lingua italiana.

PER IL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO PER IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

+ 9. Lajolo

Istruzioni di Servizio relativamente al Protocollo di attuazione degli Artt. 4 e 8 del della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, sotto scritto in data 15 febbraio 2007.

Articolo 1

Procedure per le merci in arrivo nello Stato Città del Vaticano (articolo 1 del Protocollo)

- 1. Per le merci destinate allo Stato Città del Vaticano o agli Immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi (di seguito denominato SCV), il competente servizio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano Servizio del Transito Merci (di seguito denominato Governatorato), quando le stesse siano in procinto di giungere a destino provvede ad inviare idoneo preavviso al competente servizio della Dogana di Roma I in ordine a:
 - A. le spedizioni accompagnate da documentazione doganale (esportazione o transito) da cui risulti un valore superiore a 1.000,00 Euro
 - B. le spedizioni di merci sensibili di qualunque valore anche se non soggette a formalità doganali .
- 2. Il preavviso, formulato utilizzando il modello di cui all'*Allegato* 1) e contenente le informazioni nello stesso previste, deve essere inviato a mezzo fax o posta elettronica alla Dogana di Roma I dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Il preavviso deve essere contraddistinto da numerazione progressiva e deve essere preso in carico in apposito registro. Gli estremi di tale registrazione dovranno essere riportati nella casella 40 della dichiarazione doganale (DAU) e, nel caso non vi sia il DAU, sul documento che identifica le merci.
- 3. La Dogana di Roma I comunica a mezzo fax o posta elettronica al Governatorato, entro 1 ora dal ricevimento del preavviso, se intende procedere al controllo della merce.

Qualora nel termine predetto la Dogana comunichi che non intende procedere al controllo, ovvero in assenza di comunicazione, la merce sarà rilasciata alla libera disponibilità del destinatario o del suo rappresentante.

Nel caso in cui la Dogana di Roma I comunichi che intenda procedere al controllo della merce, questa dovrà essere trasportata negli spazi della Dogana di Roma I, ovvero messa a disposizione nel territorio di competenza della predetta dogana, ove verranno espletati i controlli di rito. Dell'operazione di verifica viene redatto apposito verbale in duplice copia di cui una sarà consegnata alla Parte, ed una sarà allegata alla matrice della dichiarazione doganale. Copia del verbale è trasmesso via fax dalla Dogana di Roma I al Governatorato.

Qualora le dichiarazioni doganali relative alle merci destinate allo SCV vengano selezionate dal circuito doganale di controllo per essere assoggettate a verifica presso altra dogana italiana, questa si asterrà dall'effettuarla, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione Italo-Vaticana vigente e inoltrerà la merce alla Dogana di Roma I dandone alla stessa avviso per l'espletamento delle relative operazioni di verifica secondo quanto stabilito nel precedente capoverso.

- 4. Il Governatorato presenta alla Dogana di Roma I le relative dichiarazioni doganali, corredate di tutti i documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del preavviso di cui al punto 2.
- 5. La Dogana di Roma I provvede alla registrazione delle dichiarazioni doganali e all'effettuazione degli ulteriori adempimenti d'ufficio, mettendo a disposizione del Governatorato i relativi documenti entro dieci giorni dalla data di ricezione.
- 6. Le merci destinate al Santo Padre e ai Cardinali non sono sottoposte a controllo.
- 7. Per l'assolvimento delle procedure doganali da espletarsi presso la Dogana di Roma II, fatte salve contestuali particolare esigenze, sarà assicurato un percorso agevolato.

Articolo 2 Procedure per le merci in uscita dallo Stato Città del Vaticano (articolo 2 del Protocollo)

- 1. Per le merci in uscita dallo SCV, avviate alla Dogana di Roma I per l'espletamento delle formalità doganali, il Governatorato invia preventivamente il documento amministrativo di cui all'Allegato 2) a mezzo fax o posta elettronica alla Dogana di Roma I dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Il predetto documento scorta le merci sino all'arrivo negli spazi doganali della predetta dogana.
- 2. Qualora vi siano particolari e motivate esigenze che rendano necessario che talune spedizioni di merci vengano effettuate direttamente dal territorio dello SCV, il Governatorato invia apposito preavviso, rappresentando nello stesso le relative motivazioni
- 3. Il preavviso, formulato utilizzando il modello di cui all'A*llegato 3*) e contenente le informazioni nello stesso previste, deve essere inviato a mezzo fax o posta elettronica alla Dogana di Roma I dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Il preavviso deve essere contraddistinto da numerazione progressiva e deve essere preso in carico in apposito registro. Gli estremi di tale registrazione dovranno essere riportati nella casella 40 della dichiarazione doganale (DAU).
- 4. La Dogana di Roma I comunica al Governatorato, a mezzo fax o posta elettronica, entro 1 ora dal ricevimento del preavviso, se intende procedere al controllo della

merce. Qualora nel termine predetto la Dogana non comunichi che intende procedere al controllo, la merce sarà rilasciata alla libera disponibilità del destinatario o del suo rappresentante.

- 5. Qualora la Dogana comunichi che intende procedere al controllo della merce, questa dovrà essere trasportata negli spazi della Dogana di Roma I ovvero messa a disposizione nel territorio di competenza della predetta dogana, ove verranno espletati i controlli di rito. Dell'operazione di verifica viene redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata alla Parte e l'altra allegata alla matrice della dichiarazione doganale. Copia del verbale è trasmesso via fax dalla Dogana di Roma I al Governatorato.
- 6. Le spedizioni di valore inferiore ai 1.000,00 Euro seguono le procedure previste ai commi da 2) a 5) del presente articolo.
- 7. Il Governatorato presenta alla Dogana di Roma I le relative dichiarazioni doganali, corredate di tutti i documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci, entro dieci giorni dalla data di trasmissione del preavviso di cui al punto 2.
- 8. La Dogana di Roma I provvede alla registrazione delle dichiarazioni doganali e all'effettuazione degli ulteriori adempimenti d'ufficio, mettendo a disposizione del Governatorato i relativi documenti entro dieci giorni dalla data di ricezione.
- 9. Nei casi di trasferimenti di merci dallo Stato Città del Vaticano agli Immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi e viceversa, il Governatorato, per ogni spedizione, informa preventivamente la Dogana di Roma I tramite l'invio, a mezzo fax, del documento di scorta delle merci di cui all'*Allegato* 4) e contenente le informazioni ivi indicate. Tale documento deve essere successivamente inviato, a mezzo fax, alla Dogana di Roma I con l'attestazione del Governatorato del regolare arrivo a destino di ogni spedizione preventivamente comunicata. Il documento di scorta deve essere contraddistinto da numerazione progressiva e preso in carico in apposito registro dalla Dogana di Roma I per essere successivamente appurato dalla predetta comunicazione di regolare arrivo a destino.
- 10. Nel caso di mancato arrivo a destino della merce il Governatorato si impegna a corrispondere i diritti doganali relativi alla spedizione.

Articolo 3 Procedure per la trasmissione dei dati (articolo 3 del Protocollo)

1. Il Governatorato, utilizzando il modello di cui all'Allegato 5), fornisce con cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, alla Dogana di

- Roma I, i dati relativi alle spedizioni da e verso lo SCV, non soggette a formalità doganali.
- 2. Il Governatorato fornisce alla Dogana di Roma I i dati relativi ai soggetti residenti e/o che lavorano nello Stato della Città del Vaticano nonché quelli relativi ai soggetti aventi diritto alle franchigie, accordati ai sensi della Convenzione Doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, entro il 30 gennaio di ogni anno, come da prospetto *Allegato* 6).

Articolo 4 Disposizioni finali

- 1. Le presenti istruzioni di servizio entreranno in vigore il 1 ottobre 2007.
- 2. In applicazione dell' art. 4 della Convenzione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano, le parti si consulteranno per eventuali integrazioni o modifiche alle presenti istruzioni entro il 31 marzo 2008.

N	Data
---	-------------

(Allegato 1) Merce in arrivo nello Stato della Città del Vaticano

1	Descrizione della merce (denominazione abituale commerciale delle merci)	
2	Codice tariffario (a 8 cifre)	
3	Paese di provenienza	
4	Quantità	
5	Peso lordo (massa lorda totale del carico imballato)	
6	valore	
7	Identificazione del mezzo che cura il trasporto	
8	Numero del T1/EX emesso (MRN)	

(Allegato 2) STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO GOVERNATORATO

Alla Dogana di Roma I

Vaticano, previa	presentazione a codesta Dogana, del	prizzato l'esportazione dallo Stato Città del le seguenti merci contenute in Nsito per il territorio italiano, con destinazione
	DESCRIZIONE DE	LLE MERCI
Sigle e numero dei colli o dei vagoni	Quantità, peso e pezzi	qualità
Città del Vaticano	D	IL GOVERNATORATO


N.	Data

(Allegato 3) Preavviso per le merci in uscita dallo Stato della Città del Vaticano

1	Descrizione della merce (denominazione abituale commerciale delle merci)	
2	Codice tariffario (a 4 cifre)	
3	Peso lordo (massa lorda totale del carico imballato)	
4	Valore	
5	Paese di destinazione finale della spedizione	
6	Identificazione del mezzo che cura il trasporto fino al confine comunitario	
7	Orario di partenza della spedizione	
8	Motivazioni per l'applicazione dell'art. 2 punto 2 del Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 della Convezione doganale tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano	

Foglio d'accompagnamento

		Years			2. 108					
		autorizza	l'usclea	dallo	Stato	della	Cierd	del	Vasicana	del
ecguant!	•		·							
		poppuvenios and six five popices bix								
		म र के रिकृषि सिरोपे पारास्थालका स्थानका कर कुरक्त कुर्जान जाने जाने								
 Yes aş qarke merus be eşs	~406 H450 49 2444 b346	e nizavskane me nizavske bil e nizavskane e nizavskane e nizavske nizavske bil e nizavske bil e nizavske bil e	*************	1 8 %. « C. W. (9 4 0 4 W. + 2 4)	id il — — file francolomore	MILE IL WA WATCHAR I'M F FA	~~~	. too decoderación	(See AND BANNON B. N. FEEL POOL BY CHAIL FO	n programme
		erzestőtők kerki hervej vev								
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *								
		# L++++################################								
		विकास का को का								
		16.15 C 多用原用自用度 () 學中自由於於安 B 4.16 m m m m m m								
		del moth								
		SIA. MAXLES								
		43H bl 43h br all adaman								
		Cito	dal Yatio	cano, li	*85k4%\$\$\$\$\$.co\#1	chadaktumbahad ad c	Parch and Marthalany	\$ 4 = \$ g; 2 ;0 sr 4, 4; 11 s	, 1 evr	



IT CYLO DEFT, MILICIO

(Allegato 5)

Spedizione verso lo Stato della Città del Vaticano effettuate nel trimestre			
Merce			
Quantità			
Valore			
Spedizione dallo Stato della Città del Vaticano effettuate nel trimestre			
Specialistic dans state dend enta der vancans errettade her annestre			
Merce			
Quantità			
Valore			

(Allegato 6) Trasmissione dati con cadenza annuale

Soggetti residenti che lavorano nello SCV o aventi diritto alle franchigie

Soggetti residenti nello SCV	
Soggetti non residenti che lavorano nello SCV	
Altri soggetti aventi diritto alle franchigie	
TOTALE	